

L' **Unità di Informazione Finanziaria** torna ad interessarsi di *contante*. È, infatti, appena iniziato il **monitoraggio mensile**, da parte delle Banche, sulle movimentazioni in contanti a partire da 10mila euro. Le Banche e gli Intermediari finanziari devono comunicare periodicamente gli *sforamenti dei contanti*. Entro il 16 settembre *Banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento ed eventuali Succursali italiane* devono inviare all'**Uif** *tutti i movimenti in contante di entrata/uscita, pari o superiori a 10mila euro, per i mesi che vanno da aprile ad agosto*.

Si tratta di **controlli** e non di **divieti**, non siamo all'interno delle *segnalazioni di operazioni sospette*, ma (secondo **Guardia di Finanza e Dia**) in ambito di monitoraggio di incrocio di informazioni su chi usa troppo il denaro contante, *strumento anonimo e non tracciabile per definizione*.

L'obbligo, già inserito nel **Dlgs.90/2017**, è stato dettagliato dal **Provvedimento Uif 28 marzo 2019**. Le **Comunicazioni oggettive non sono controlli fiscali o di polizia** ma servono per meglio affinare le **Sos**. Per questo scopo l'**Uif** ha elaborato una serie di *indicatori di anomalia* con indicazioni per l'intercettazione di casi sospetti. Nel precedente **Provvedimento** del 201, tra i fattori di rischio, considerava *l'utilizzo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante, specie se di importi rilevanti o con utilizzo di banconote di grosso taglio*. La difficoltà nell'individuazione di condotte realmente indicatrici di **operazioni di riciclaggio**, ha indotto la stessa **Authority** a scegliere *segnalazioni standardizzate* la cui anomalia verrà valutata dall'Uif. E' escluso, nell'ambito delle **comunicazioni oggettive**, l'obbligo di *segnalazione di operazione sospette* se non presentano legami con altre operazioni di diversa fattispecie oppure quando il movimento di contante non viene effettuato da Clienti ad alto rischio di riciclaggio. Comunque l'invio di una *Sos* non esenta mai dalla **comunicazione oggettiva** su quella stessa operazione.

Ricordiamo che il tema del *denaro contante* è uno snodo essenziale per risolvere annose questioni, come l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco (vedasi anche le Valutazioni sovranazionali della Commissione europea del 2017 e 2019, ritenente il denaro contante lo strumento principe ai fini del riciclaggio. Ndr). Per questo motivo l'*adozione di criteri oggettivi di segnalazione* è stata adottata da altri Paesi: in Francia accanto alle comunicazioni per importi superiori a 10mila euro, devono essere segnalate anche le operazioni in contanti, o con moneta elettronica, per importi superiori rispettivamente a mille o 2mila euro per cliente al mese; Stati Uniti, Canada ed Australia hanno scelto come parametro i trasferimenti superiori a 10mila dollari in divisa locale.

L'**Uif** ha disposto l'invio di una comunicazione mensile con i dati dei movimenti entrata/uscita per importi pari/superiori a 10mila euro (anche se frazionati) ai soli **Intermediari finanziari**. Le informazioni devono contenere le operazioni, i soggetti, i rapporti (anche per operazioni compiute da soggetti diversi dei titolari dei conti) e da trasmettere entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Non è applicabile la compensazione tra le operazioni da comunicare (il deposito ed il parziale prelievo danno vita a due comunicazioni distinte).

L'invio delle comunicazioni è di competenza del **Responsabile della funzione antiriciclaggio dell'Intermediario**. In mancanza di operazioni da comunicare, verrà inviata una negativa. *Resta invariato, comunque, il divieto di trasferimento del contante oltre i 2.99,99 euro*.